

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 19 settembre 2022 - n. XI/6974

Regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia Covid 19

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e s.m.i.;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e s.m.i.;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0» e s.m.i.;
- la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 72 inerente gli interventi per l'ammmodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture;
- la legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione»;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1057/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Dato atto che le risorse a valere sui Fondi SIE saranno disponibili a valle del processo, tuttora in corso, di approvazione dei relativi programmi da parte della Commissione Europea;

Vista la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C(2021) 2594 *final* del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;

- la Decisione C(2022) 1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia, caso SA.100380 (2021/N), applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 *final* - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii ed in particolare la Comunicazione C(2021)8442 del 18 novembre 2021 che, tra l'altro, ha introdotto la misura 3.13 «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile» relativa agli incentivi diretti per investimenti privati che possono essere concessi sino al 31 dicembre 2022;

Visto il regime quadro nazionale SA.101025 (2022/N) - Italy - COVID-19: reintroduction of the measures and increase of the aid ceilings related to the measures 3.1 and 3.12 of the Temporary Framework;

Richiamata la comunicazione della Commissione COM(2021) 713 *final* del 18 novembre 2021 che annovera l'utilizzo della misura 3.13 del Quadro Temporaneo covid tra quelle utili per investimenti per la ripresa economica sostenibile con particolare riferimento all'ambito della tutela dell'ambiente, del settore dell'energia e della transizione digitale al fine di raggiungere obiettivi europei e nazionali;

Considerato che la misura 3.13 del «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19» risulta essere fondamentale al fine di sostenere gli investimenti delle imprese presenti sul territorio regionale sia come stimolo per superare una carenza di investimenti accumulata nell'economia a causa della crisi, sia per agevolare il *phasing-out* tra disciplina anticrisi e la normativa europea ordinaria;

Considerato che il «Quadro temporaneo» prevede che gli aiuti in esso previsti debbano essere preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della relativa approvazione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;

Visto l'ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni del 13 aprile 2022 (Rif 22/72/CR 6bis BC3) riguardante la posizione interregionale sulla richiesta allo Stato di un regime quadro sia per la misura 3.13 TF covid sugli investimenti per la ripresa, sia per la misura 2.1 e 2.4 TF Ucraina;

Visto il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE;

Dato atto che è stato notificato il regime di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla Commissione Europea anche per autorizzare altre Pubbliche Amministrazioni, esclusivamente nel caso in cui cofinanzino misure regionali a valere sul presente regime;

Precisato altresì che il presente regime quadro SA.103540 non trova applicazione per le misure di aiuto adottate autonomamente da altre Pubbliche Amministrazioni anche nel caso in cui le misure siano conformi al TF Covid 19; per queste misure permane l'obbligo ex art. 108.3 TFUE di notifica preventiva alla Commissione europea da parte dell'amministrazione responsabile della misura stessa prima della concessione dell'aiuto. La base giuridica di dette misure dovrà contenere espressamente la c.d. clausola di stand still;

Ritenuto di prevedere nel presente regime le maggiorazioni di intensità di aiuto di per le Aree a finalità regionale art. 107.3 c) del TFUE, di cui alla Decisione SA.101134;

Premesso che al fine di consentire l'applicazione della misura 3.13 del TF Covid 19 in osservanza della norma europea sugli aiuti di Stato in data 28 giugno 2022 l'amministrazione regionale ha provveduto a notificare alla Commissione europea il presente atto e il suo allegato «Regime quadro regionale per il soste-

Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 23 settembre 2022

gno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia Covid 19» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE;

Preso atto che la Commissione Europea con Decisione C(2022) 6498 *final* in data 13 settembre 2022 relativa al caso SA.103540 ha autorizzato il regime per la concessione, nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio ai sensi della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e dell'allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione del «Regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia Covid 19», SA.103540, per la concessione nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio, nel rispetto della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e dell'allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

Precisato che all'interno del Regime SA.103540 l'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per impresa non supera le soglie seguenti:

- l'1 % del bilancio totale disponibile per il presente regime indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico e
- i 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico;

Dato atto che i costi ammissibili possono comprendere:

- spese per attivi materiali e immateriali produttivi,
- costi di studi preparatori o di consulenza connessi all'investimento,
- spese di acquisto e ristrutturazione immobili, rapportate al programma di investimento produttivo,
- costi forfettari calcolati sul totale del piano di investimento secondo il metodo di calcolo previsto dai Regolamenti dei fondi SIE,
- costi di formazione relativi all'investimento produttivo,

sostenuti dopo la Decisione di approvazione del presente Regime e relativi a investimenti per una ripresa sostenibile con particolare riferimento all'ambito della tutela dell'ambiente, del settore dell'energia e della transizione digitale al fine di raggiungere obiettivi europei e nazionali in tali settori, come descritto nella Comunicazione della Commissione COM(2021) 713 *final* del 18 novembre 2021. Gli investimenti finanziari non sono ammissibili;

Dato atto che l'intensità di aiuto:

- per investimenti in zone diverse dalle aree ricomprese nella mappa aiuti a finalità regionali per l'Italia,
 - non può superare il 15 % dei costi ammissibili per le grandi imprese;
 - non può superare il 25% dei costi ammissibili per le medie imprese;
 - non può superare il 35 % dei costi ammissibili per le micro e piccole imprese;
- per investimenti nelle aree ricomprese nella mappa aiuti a finalità regionali per l'Italia, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento generale di esenzione per categoria, escluso l'articolo 14, paragrafo 14, dello stesso, l'intensità base di aiuto di cui al precedente punto i), può essere aumentata dell'intensità di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto nella zona interessata;

Stabilito che:

- gli interventi sostenuti a valere sul presente regime non devono violare il principio del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non devono arrecare un danno significativo all'ambiente con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; spetta alle autorità concedenti la verifica del rispetto di tale principio in analogia al Piano Nazionale di Recupero e Resilienza secondo quanto specificato all'interno dei singoli programmi dei fondi SIE;
- sono escluse le attività di cui alla sezione B dell'Allegato V del Regolamento (UE) 2021/523, nonché quelle non conformi alla normativa ambientale nazionale e comunitaria in materia;

Precisato altresì che gli aiuti di cui al regime SA.103540:

- non sono concessi agli istituti di credito come gli intermediari finanziari autorizzati alla concessione di credito secondo la legge nazionale;
- non possono essere concessi a imprese che in data 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà: 1) ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 2.18, 2) ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 2.14, 3) ai sensi del Regolamento (UE) 1388/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 3.5. Ciò non si applica alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del reg. 651/2014, dell'allegato I del reg. 702/2014, dell'allegato I del reg. 1388/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate al punto 20 del quadro temporaneo. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire il funding gap;
- possono essere concessi fino al 31 dicembre 2022, salvo proroga che dovrà essere ulteriormente notificata ove approvata, a condizione che la relativa domanda sia stata presentata, prima dell'avvio dei lavori, ai sensi della definizione di cui all'art. 2, punto 23 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss. mm. ii.,

Dato atto che la concessione degli aiuti di cui al presente regime non è condizionata al trasferimento di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese all'interno del SEE nel territorio dello Stato membro che concede l'aiuto. Ciò indipendentemente dal numero di posti di lavoro persi effettivamente verificatisi nella sede iniziale del beneficiario nel SEE;

Dato atto che il presente regime quadro rispetta le regole applicabili nell'ambito dei seguenti fondi: FESR, FSE+, FC, FEASR;

Stabilito che la presente proposta di regime quadro non trova applicazione prima dell'avvio dell'iter di notifica da parte di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 108 TFUE per le misure attuative adottate eventualmente dall'Amministrazione regionale e/o dalle altre Amministrazioni concedenti coperte dalla presente proposta di d.g.r. e che l'attuazione del regime quadro di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente d.g.r. avverrà solo ad esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;

Dato atto che le agevolazioni del presente regime di aiuto sono assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di demandare la registrazione di cui all'art. 8 del d.m. 115/17 alla Direzione Generale Sviluppo Economico;

Stabilito che:

- gli adempimenti di cui alla sezione 4 della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misu-

re di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 *final* - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii sono demandati all'Autorità responsabile come declinato nell'allegato 1 art. 7.1 e s.s.;

- gli adempimenti di cui all'art. 9 e successivi del d.m. 115/17 sono demandati alle autorità concedenti di ciascuna misura attuativa del presente regime;
- Regione Lombardia e le altre PA esclusivamente nel caso in cui cofinanzino misure regionali a valere sul presente regime conservano per dieci anni le registrazioni particolareggiate relative alle concessioni degli aiuti previsti dal presente regime SA.103540 che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione e della presente deliberazione;

Ritenuto che l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti garantisce l'assolvimento degli obblighi di monitoraggio di cui alla Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 *final* - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Dato atto che i provvedimenti attuativi del regime «Regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia covid 19» di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, saranno adottati dalle Amministrazioni di cui all'art. 1 dell'Allegato 1 entro i limiti ed alle condizioni e durata del regime, salvo proroga che dovrà essere ulteriormente notificata ove approvata;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo», nella seduta del 21 giugno 2022;

Vista la l.r. del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e s.m.i., il Regolamento di contabilità della Giunta regionale del 2 aprile 2001, n. 1 e la legge regionale di approvazione del bilancio;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta con i relativi incarichi dirigenziali;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di adottare il regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia Covid 19, SA.103540, per la concessione nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio, nel rispetto della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente regime di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare alle Autorità di cui all'art. 1 dell'Allegato 1 parte sostanziale e integrante della presente d.g.r., l'adozione dei provvedimenti attuativi del regime quadro «Regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia Covid 19» entro i limiti ed alle condizioni e durata del regime stesso;

3. di demandare:

- la registrazione di cui all'art. 8 del d.m. 115/17 alla Direzione Generale Sviluppo Economico;
- gli adempimenti di cui all'art. 9 e successivi del d.m. 115/17 alle autorità responsabili di ciascuna misura attuativa del presente regime;

4. Regione Lombardia e le altre Pubbliche Amministrazioni esclusivamente nel caso in cui cofinanzino misure regionali a valere sul presente regime conservano per dieci anni le registrazioni particolareggiate relative alle concessioni degli aiuti previsti dal presente regime SA.103540 che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati

concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione e della presente deliberazione;

5. di dare atto che la presente proposta di regime quadro non trova applicazione prima dell'avvio dell'iter di notifica da parte di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 108 TFUE per le misure attuative adottate eventualmente dall'Amministrazione regionale e/o dalle altre Amministrazioni concedenti coperte dalla presente proposta di d.g.r. e che l'attuazione del regime quadro di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente d.g.r. avverrà solo ad esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., e sul sito regionale dedicato agli Aiuti di Stato <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/regione/aiuti-di-stato>.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

REGIME QUADRO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER UNA RIPRESA SOSTENIBILE DELLE IMPRESE PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE COLPITE DALLA CRISI DA PANDEMIA COVID 19

ART.1

Le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni esclusivamente ove co-finanziatrici di misure regionali, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente regime.

ART.2

Gli aiuti per sostenere gli investimenti di cui al presente articolo possono essere concessi alle micro, piccole, medie e grandi imprese fino al 31 dicembre 2022, salvo proroga da notificare ove approvata, a condizione che la relativa domanda sia stata presentata, prima dell'avvio dei lavori, ai sensi della definizione di cui all'art. 2, punto 23 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss. mm. ii.; per la definizione di MPMI si fa riferimento all'allegato 1 del Reg (UE)651/2014, all'allegato I del Reg. (UE) 702/2014 e all'allegato I del Reg. (UE) 1388/2014.

Gli istituti di credito come gli intermediari finanziari autorizzati alla concessione di credito secondo la legge nazionale sono esclusi come beneficiari finali.

Con la conformità di tutte le condizioni, si ritiene che gli aiuti di cui al presente articolo abbiano un effetto di incentivazione.

ART.3

Le condizioni della presente misura inserita all'interno del presente regime quadro sono le seguenti:

a. l'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per impresa non supera le soglie seguenti:

- i) l'1% del bilancio totale disponibile per il presente regime indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico e
- ii) i 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico;

b. i costi ammissibili possono comprendere:

- spese per attivi materiali e immateriali produttivi,
- costi di studi preparatori o di consulenza connessi all'investimento,
- spese di acquisto e ristrutturazione immobili, rapportate al programma di investimento produttivo,

- costi forfettari calcolati sul totale piano di investimento secondo il metodo di calcolo previsto dai Regolamenti dei fondi SIE (ammissibile solo se la misura è cofinanziata sui fondi SIE),
- costi di formazione relativi all'investimento produttivo, sostenuti dopo la Decisione di approvazione del presente Regime (Decisione C(2022) 6498 *final* in data 13.09.2022) e relativi a investimenti per una ripresa sostenibile con particolare riferimento all'ambito della tutela dell'ambiente, del settore dell'energia e della transizione digitale al fine di raggiungere obiettivi europei e nazionali in tali settori, come descritto nella Comunicazione della Commissione COM(2021) 713 *final* del 18.11.2021. Gli investimenti finanziari non sono ammissibili;

c. l'intensità di aiuto:

- i)** Per investimenti in zone diverse dalle aree ricomprese nella mappa aiuti a finalità regionali per l'Italia,
1. non può superare il 15 % dei costi ammissibili per le grandi imprese;
 2. non può superare il 25% dei costi ammissibili per le medie imprese;
 3. non può superare il 35 % dei costi ammissibili per le micro e piccole imprese;
- ii)** per investimenti nelle aree ricomprese nella mappa aiuti a finalità regionali per l'Italia, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento generale di esenzione per categoria, escluso l'articolo 14, paragrafo 14, dello stesso, l'intensità base di aiuto di cui al precedente punto i), può essere aumentata dell'intensità di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto nella zona interessata¹, come da tabella seguente:

Maggiorazione Aiuti per Dimensione Impresa	Aiuti a Finalità Regionale criterio 1) Lom1 (comuni ricadenti nel territorio di PV) Lom2 (comuni ricadenti nel territorio di LO) Lom3 (comuni ricadenti nel territorio di CO) Lom4 (comuni ricadenti nel territorio di SO)	Aiuti a Finalità Regionale criterio 2) Lom5 (comuni ricadenti nel territorio di MN) Lom6 (comuni ricadenti nel territorio di CR)
Grandi Imprese	15%	10%
Medie Imprese	15%	10%
Micro e piccole imprese	15%	10%

ART.4

Gli aiuti di cui al presente regime possono essere concessi nelle forme di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti, garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili,

¹ Aiuto SA.101134 (2021/N) – Italia / Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) recepito nella DGR 4 aprile 2022, n. XI/6225

strumenti di capitale di rischio. Gli strumenti rimborsabili come i prestiti e le garanzie devono essere limitati a una durata massima di otto anni.

ART.5

Gli aiuti di cui al presente regime sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate al punto 20² del quadro temporaneo. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire il funding gap.

ART.6

Gli aiuti di cui alla presente sezione non sono concessi a imprese che in data 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà: 1) ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 2.18, 2) ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 2.14, 3) ai sensi del Regolamento (UE) 1388/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 3.5. Ciò non si applica alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del reg. 651/2014, dell'allegato I del reg. 702/2014, dell'allegato I del reg. 1388/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

ART.7

Le Amministrazioni di cui all'art.1 concedono gli aiuti nel rispetto degli obblighi di interrogazione e registrazione previsti dall'art 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017).

ART.7.1

Regione Lombardia individua la Direzione Generale Sviluppo Economico quale Autorità responsabile del presente regime che provvede alla preventiva registrazione del "Regime quadro Lombardia nel Registro Nazionale Aiuti (RNA), acquisendo il "Codice Aiuto RNA – CAR". Nel caso di Pubbliche Amministrazioni

² Le misure in Quadro Temporaneo di cui alla presente Comunicazione possono essere cumulati tra loro conformemente alle disposizioni delle sezioni specifiche della Comunicazione. Le misure di aiuto Temporaneo contemplate dalla presente Comunicazione possono essere cumulate con aiuti ai sensi dei regolamenti de minimis o con aiuti ai sensi dei regolamenti di esenzione per categoria, purché siano rispettate le disposizioni e le regole di cumulo di tali regolamenti.

cofinanziatrici la Direzione Generale Sviluppo economico in qualità di Autorità responsabile comunica il Codice CAR ai fini dell'alimentazione del Registro.

ART.7.2

La registrazione di cui al comma 7.1 è effettuata anche ai fini dell'adempimento degli oneri di pubblicazione previsti al punto 103 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e ss.mm.ii.; pertanto le informazioni pertinenti, di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente Regime quadro sono pubblicate sulla sezione trasparenza del RNA, disponibile al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza, entro 12 mesi dalla concessione. Per gli strumenti rimborsabili, come i prestiti e le garanzie e i tassi di interesse agevolati sui prestiti, per le informazioni pertinenti è inserito per ciascun beneficiario anche il valore nominale dello strumento sottostante.

ART.7.3

Ai fini della redazione della relazione di cui al punto 104 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e ss.mm.ii., le amministrazioni cofinanziatrici forniscono alle Direzioni regionali competenti per ciascuna misura cofinanziata e attuativa del presente regime - entro il 15 maggio di ogni anno - i dati di cui all'allegato IIIA del Regolamento (CE) N. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

ART.7.4

Entro il 31 dicembre 2022, l'Autorità responsabile del presente regime, sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell'art.7.3, fornisce alla Commissione un elenco delle misure messe in atto sulla base dei regimi approvati sulla base della presente comunicazione ai fini dell'adempimento di cui al punto 105 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e ss.mm.ii.

ART.7.5

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 106 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo

2020, e ss.mm., le Amministrazioni di cui all'art.1 conservano, per dieci anni a partire dalla data di concessione degli aiuti, le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'art. 2, comma 2. I medesimi soggetti trasmettono dette registrazioni all'Autorità responsabile del presente regime, su richiesta di quest'ultima.

ART.7.6

Le amministrazioni cofinanziatrici di cui all'art. 1, forniscono alle Direzioni regionali competenti per ciascuna misura cofinanziata e attuativa del presente regime, anche le informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi eventualmente richieste dalla Commissione ai sensi del punto 107 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e ss.mm.ii.

ART.7.7

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'Art.7.3, le amministrazioni diverse dall'Amministrazione regionale, designano un responsabile unico e ne comunicano il nominativo alle Direzioni regionali competenti per ciascuna misura cofinanziata e attuativa del presente regime.

ART.8

Gli aiuti previsti dal presente regime non sostengono attività che violano il principio del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non devono arrecare un danno significativo all'ambiente con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; spetta alle autorità concedenti la verifica del rispetto di tale principio in analogia al Piano Nazionale di Recupero e Resilienza secondo quanto specificato all'interno dei singoli programmi dei fondi SIE.

Sono escluse le attività di cui alla sezione B dell'Allegato V del Regolamento (UE) 2021/523, nonché quelle non conformi alla normativa ambientale nazionale e comunitaria in materia.

ART.9

Il presente regime quadro rispetta le regole applicabili nell'ambito dei seguenti fondi: FESR, FSE+, FC, FEASR.

ART.10

La concessione degli aiuti di cui al presente regime non è condizionata al trasferimento di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese all'interno del SEE nel territorio dello Stato membro che concede l'aiuto. Ciò

indipendentemente dal numero di posti di lavoro persi effettivamente verificatisi nella sede iniziale del beneficiario nel SEE.

ART.11

Ove con il presente regime siano concesse agevolazioni ai soggetti di cui all'art.2, sottoforma di strumenti rimborsabili come prestiti e garanzie tali strumenti non sono attivati in via esclusiva ma a supporto di altri strumenti di aiuto quali sovvenzioni o strumenti di capitale di rischio.

ART.11.1

È esclusa ogni forma di agevolazione anche indiretta alle imprese attive nel settore finanziario.

In particolare, sono predisposti meccanismi specifici per garantire che i benefici degli aiuti convogliati tramite intermediari finanziari siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali. Inoltre, Regione Lombardia adotterà i necessari provvedimenti per garantire che:

- tutti gli istituti di credito e finanziari possano fungere da intermediari nella gestione dell'aiuto, garantendo la concorrenza tra gli intermediari finanziari;
- i costi amministrativi non siano addebitati in misura superiore al livello normale;
- il vantaggio per il beneficiario nonché il rischio ridotto per l'istituto di credito o finanziario si riflettano in volumi di finanziamento più elevati, portafogli più rischiosi, requisiti di garanzia inferiori, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse inferiori.

ART.12

La concessione degli aiuti di cui al presente regime è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Decisione C(2022) 6498 *final* è stata adottata in data 13.09.2022.